

V LO “STATO” DEL PARLAMENTO

ANDREA MANZELLA *

È sempre attuale, nei sistemi democratici, la riflessione sullo “stato” del parlamento. Nella complessiva ambivalenza semantica della parola “stato”, come stato-condizione, e come Stato-unità politico-ordinamentale segnata, nella sua essenzialità, dall’elemento rappresentativo-parlamentare. La repubblica parlamentare, appunto. Nell’ordinamento costituzionale dell’Unione europea, con la limitazione di sovranità, si sono anche affievoliti, relativizzati, se non perenti, i classici elementi costitutivi dello Stato. Si è esaltato invece l’elemento della democrazia rappresentativa parlamentare, come dimensione principale del processo di decisione europea, e la cooperazione interparlamentare come una delle innovazioni più feconde contro il “deficit” democratico.

Nel distretto territoriale italiano, può sembrare che questa che viviamo sia, “a prima vista”, una stagione d’oro della democrazia parlamentare. Dal 1994 la fase sanzionatoria del rapporto governo-parlamento, la sfiducia, appunto, ha acquistato un pieno splendore. A prima vista: che è la vista privilegiata da certi libri di politologia, di istituzioni comparate, densi di statistiche a volte non illuminanti, a volte fuorvianti...

“A seconda vista”, vi sono due considerazioni contrarie. La considerazione *numero uno* è che, dopo il 1994, con il regime maggioritario, le possibilità di galleggiamento della istituzione governo si sono in realtà accresciute, per il quasi certo rischio di elezioni anticipate connesse a crisi governative. Se pensiamo ai 20 mesi di durata del governo Prodi, praticamente senza maggioranza al Senato, la crisi stupisce per la sua tardività.

La considerazione *numero due* è che, in realtà, il regime parlamentare, dopo il

* *Direttore del Centro di studi sul parlamento LUISS “Guido Carli” di Roma.*

salto del 1994, ha subito nel 2006 una grave cesura con il cambio della legge elettorale che ha in pratica rotto la relazione territoriale collegi (*constituencies*) – elettori e ha introdotto il meccanismo delle liste bloccate.

In tal modo la *teoria-antiribaltone* – cioè l’idea che fosse politicamente impossibile dare una diversa combinazione parlamentare al responso delle urne – ha scaturito un effetto perverso. Ha agito (come fattore propagandistico di dissuasione politico-morale) sui partiti organizzati: ma è stata inefficace sui singoli, certi della futura ricompensa, con un posto “sicuro” nella lista bloccata della parte beneficiaria del ribaltone. Quella teoria è stata remora quindi ad accordi post-elettorali tra forze politiche per coalizioni differenziate rispetto ai termini della lotta elettorale. Ma non ha impedito il trasformismo individuale, rilevatosi decisivo, ad esempio, nella crisi del governo Prodi (2008).

D’altra parte – nonostante gli effetti negativi del tentativo fattuale di trasferire a livello nazionale il principio del *simul stabunt simul cadent* dei governi territoriali – vi è stata una resistenza di fondo, strutturale, della logica e della flessibilità parlamentare della nostra repubblica. Dopo le crisi maggiori del governo Berlusconi del 1994, del governo Prodi del 1998, non c’è stata, infatti, alcuna preclusione istituzionale formale per governi diversi da quello originariamente scaturito dalle elezioni. Anche nell’ultima crisi del governo Prodi, c’è stato spazio per un “tentativo” del presidente del Senato, fallito, ma considerato costituzionalmente legittimo.

È questa possibilità di correzione parlamentare del risultato elettorale che ci dice che l’impianto e la logica del nostro sistema parlamentare sono ancora legati ai fondamentali del regime parlamentare classico. Questa perduranza deve essere considerata un elemento positivo. Non può essere invece considerata tale, la mancata modernizzazione del parlamento. Così, sono sempre di attualità le domande: 1) Il parlamento ha una vera forza rappresentativa? 2) È un parlamento che ha veri strumenti per indirizzare, per legiferare, per controllare? 3) È un parlamento capace di autonomia, di autopropulsione innovativa?

1. Al primo interrogativo sulla forza di rappresentanza del parlamento, si può rispondere che la difficoltà maggiore è ora proprio quella del parlamento come organo di rappresentanza. È in crisi la sua capacità complessiva di rappresentanza.

C’è un problema di fondo: la difficoltà di coagulare il consenso, di cui la politica ha bisogno. Come assemblare il consenso di categorie trasversali, in una società non più stratiforme, con il consenso di centri di interesse territoriali (regionali o locali) e con il consenso “di Bruxelles”? E, ancora, chi rappresenta la società liquida senza luoghi di lavoro di massa, senza partiti, senza sindacati, nella

solitudine del cittadino-lavoratore? La “rifondazione del parlamento” deve passare per una visione larga che tenga conto di queste necessità politiche. Non siamo soli, rinchiusi “nell’universo” maggioranza-opposizione. C’è un intero mondo che richiede una rappresentanza, più pregnante di quella che siamo abituati da più di due secoli ad avere.

Questo significa che il problema del parlamento deve trovare il suo punto di soluzione in una riflessione più ampia che non è di diritto parlamentare, ma di diritto costituzionale alto. Alla Costituzione ci si deve riferire per fare avanzare istituti che finora hanno avuto vita grama nel circuito regolamentare e legislativo, e inventarne di nuovi.

In altri termini, per ricostruire una vera capacità di rappresentanza, si dovrà probabilmente fare capo ad un nuovo ordine di riflessioni del tipo di quelle emerse nelle recenti vicende francesi (quello francese è il parlamento maggioritario di più lunga esperienza e può fare da parametro a tutti gli altri). Bisogna infatti chiedersi se il dibattito che si è aperto ovunque sulla *democrazia di partecipazione* non costituisca un punto di riferimento: per rimodellare sia le procedure di deliberazione parlamentare, prima della decisione, sia le procedure parlamentari di valutazione delle politiche pubbliche, dopo la decisione. E per inventare connessioni vitali fra tradizionali istituti di democrazia “diretta” come l’iniziativa popolare e il referendum e la democrazia rappresentativa. Si è aperto ovunque quel dibattito, ma noi ne possiamo trovare le radici culturali nell’art. 3 della nostra Costituzione del 1948: che parla appunto di azione attiva della repubblica per garantire la *partecipazione* dei cittadini-lavoratori all’“organizzazione politica” del Paese.

Lo strumento dei regolamenti parlamentari è, per questi orizzonti, inadeguato. Occorre allora vedere come certi vincoli debbano essere costruiti in Costituzione. Tenendo, però, presente che la costituzionalizzazione del diritto parlamentare è una cosa difficile: l’esperienza francese ce lo dimostra. Il mutamento costituzionale nel senso della governabilità introdotto con la V Repubblica oggi mostra il suo contrappasso. L’avvertita esigenza di flessibilità di un Parlamento maggioritario viene perseguita solo grazie ad un’autolimitazione del “vincitore” (Sarkozy che chiama al governo personalità dell’altro schieramento e, provoca, soprattutto, una revisione in senso garantista della Costituzione (luglio 2008)). In Francia, cioè, ci si sta rendendo conto che un parlamento, con forte impianto maggioritario, sia pure legittimamente conseguito non può avere il monopolio della rappresentanza del Paese, poiché in parlamento quasi la metà dei francesi non sarebbero di fatto “rappresentati”.

Da questo punto di vista, si può richiamare il concetto di “centralità” del parlamento che ogni tanto qualcuno evoca, travisandolo, per dichiararlo, subito dopo, morto. In effetti, tale centralità non è mai stata intesa come centralità deci-

sionale, se non nella breve stagione politica della “solidarietà nazionale”. Il concetto è stato sempre declinato come una “centralità relazionale”, cioè nella capacità del parlamento di costruire rapporti con i “soggetti del consenso”: società civile, interessi organizzati, istituzioni territoriali.

Da questa corretta angolatura, il concetto di centralità del parlamento non è mai tramontato. Oggi, semmai, avvertiamo la necessità di un suo pieno recupero. Sia in relazione ad una soggettività sociale, sempre più proteica, con la parcellizzazione dei luoghi di lavoro e la “politicizzazione” delle comunicazioni di massa. Sia in relazione alla “diaspora territoriale” che vede una spinta allo slegamento delle autonomie locali dal rapporto politico-amministrativo con lo Stato-centrale. Necessità, dunque, di un parlamento funzionalmente attrezzato rispetto a questi fenomeni centrifughi, ma anche di un parlamento strutturalmente diverso. Senza neppure accorgercene, siamo passati infatti dalla rivendicazione di un “federalismo per frammentazione” (alla belga: *ex uno plures*) alla necessità di un neo-federalismo di aggregazione di realtà sostanzialmente dissociate (*ex pluribus unum*). L’esigenza di un Senato “federatore” (o “federativo”) piuttosto che “federale”, composto in modo effettivamente rappresentativo della “base regionale” – di cui l’art. 57 della Costituzione è ora sotto gli occhi di tutti.

Un Senato ad elezione differenziata (non solo indiretta: ma anche con membri di diritto, come i “governatori” delle venti regioni e i sindaci delle città metropolitane, e con una quota di senatori eletti direttamente). Un Senato che potrebbe trarre ispirazione per i suoi poteri anche proprio di quel modello regolamentare inattuato previsto dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Siamo ben lontani da un logica di autosufficienza regolamentare, siamo semmai in una logica “di pacchetto” (revisione costituzionale *più* legge elettorale *più* regolamento parlamentare), per poter risolvere il nodo di un ormai insostenibile bicameralismo. Cioè, nientemeno che la questione della nostra forma di stato.

2. Al secondo interrogativo, sulla capacità decisionale, si può rispondere che il parlamento “dell’emergenza” rivela sotto altri nomi, certe evidenti “perduranze” della vita parlamentare proporzionale in particolare, la riproposizione di prassi parlamentari di “consociazione emendativa”. I dati statistici dimostrano una caduta spettacolare delle procedure di commissione in sede deliberante, mentre sono aumentate enormemente – a parte il fenomeno tutto italiano dei decreti legge – la legislazione delegata e la funzione consultiva (sia qualitativamente sia quantitativamente). Ebbene, attraverso questa nuova straripante pratica – che registra nella navette tra governo e commissioni consultive (spesso in doppio esame) – una procedura giustamente definita di vera e propria codecisione (per

gli elementi di analogia con la procedura comunitaria) – è da vedere una di quelle “perduranze” di fondo della nostra vita parlamentare. Nel senso che nelle Commissioni per il parere non vi è solo un confronto tra il governo e la propria maggioranza, ma vi è anche un “recupero” della funzione emendativa dell’opposizione: che, com’è noto, era fortissima nei procedimenti di approvazione in Commissione “deliberante”. Dobbiamo aggiungere che le aperture della Corte costituzionale – nel senso di considerare i pareri delle commissioni consultive come elementi di verifica della legittimità dell’operato del governo legislatore delegato – danno a questa procedura una sostanziale valenza normativa. In altri termini, gli spazi per l’opposizione – “ufficialmente” chiusi e che “non consentono” l’agile procedura in sede deliberante – si aprono con molta minore “pubblicità” nelle procedure consultive.

Altro esempio di recupero, in differente fenomenologia, della funzione emendativa dell’opposizione può vedersi nelle leggi “sperimentali” e nelle leggi “a scadenza”: qui la funzione emendativa dell’opposizione (spesso favorita dai dubbi o dalla debolezza della maggioranza) si esplica nell’ottenimento di limiti temporali alla durata della legge, nel conferirle un carattere di precarietà (sia pure nell’intento di testarne l’efficacia dopo un periodo di attuazione).

Paradossalmente, un altro esempio di perduranza consociativa si è riscontrato anche quando il rapporto parlamento-governo sembra ormai chiuso con l’istituto, già “sacrale”, della questione di fiducia. È la cosiddetta prassi della fiducia-bis, un meccanismo di “quasi-fiducia” affermatosi in Senato nelle ultime leggi finanziarie. Ponendo la fiducia sul testo complessivo (come si sa, spesso viziato per la imposizione di un articolo unico con un numero abnorme di commi) il governo non chiude più, ma socchiude, la porta a successivi interventi parlamentari. La prassi del Senato vuole infatti che il testo “stabilizzato” dal Governo, sia riportato in Commissione bilancio con la possibilità di nuovi emendamenti (com’è evidente, non solo di maggioranza). Il Consiglio dei ministri è dunque costretto a riunirsi per porre la fiducia (*bis*) sul testo “uscito” infine dalla Commissione bilancio.

In un discorso, come questo, sulla capacità decisionale del parlamento, rimane, comunque, emblematico – sia pure con tutte le riserve per gli effetti paradossali prima segnalati – che nelle crisi del 1994, del 1998 e di quest’ultima del 2008, la vicenda si è sviluppata al di dentro del parlamento e con strumenti tipici parlamentari (deposito di mozioni di sfiducia, questioni di fiducia).

Dopo quasi un cinquantennio di crisi extraparlamentari, il parlamento ha infatti riguadagnato, almeno formalmente, una dimensione che sembrava ormai meramente “letteraria”. Anche di questo si deve tenere conto quando si tenta di dare una “svolta” alla nostra storia parlamentare. Svolta che, per divenire effettiva, dovrà quindi basarsi sull’intreccio, sulla “fertilizzazione” reciproca tra rego-

lamenti parlamentari, legge elettorale e revisione costituzionale: per recuperare il senso, oggi dissipato di “Repubblica parlamentare”.

Questa fertilizzazione innovativa deve consistere, innanzitutto, in una *democratizzazione* della democrazia rappresentativa, attraverso il ristabilimento delle condizioni di indipendenza costitutive della stessa figura di “membro del parlamento”, in base all’art. 67 della Costituzione.

Chi rappresenta la “Nazione” – una parola evocativa della storia e del futuro, di un territorio con i suoi profili identitari di gente, di costumi, e paesaggi – “senza vincoli di mandato”: il parlamentare deve trovare nel principio elettorale la sua prima legittimazione e anche la sua prima garanzia, poi declinata nella tutela personale per le “opinioni espresse” e i “voti dati”. La falsificazione del principio di democrazia elettorale – attraverso lo sradicamento territoriale e l’eliminazione della scelta personale – conduce ad una insopportabile alienazione rispetto alla base popolare non solo dei singoli componenti l’Assemblea, ma dello stesso parlamento nella sua rappresentatività democratica.

Quella fertilizzazione innovativa deve, poi, condurre in una vera e propria *ri-parlamentarizzazione* della decisione parlamentare. Una decisione può dirsi “parlamentare” quando sia corredata dalle garanzie del contraddittorio. Garanzie che siano effettive (cioè che assicurino non un mero “diritto di tribuna”, ma l’esame motivato delle diverse posizioni). Garanzie che siano ragionevoli (cioè che non possano impedire la formazione di una maggioranza decisiva nei tempi imposti dall’oggettivo contesto politico). Garanzie che siano ancorate alla Costituzione (cioè pregiudizialmente, con quorum elettivi dei presidenti delle Camere che coinvolgono almeno una parte delle minoranze e, poi, con possibilità per la minoranza soccombente nella decisione di provocare l’immediato giudizio della Corte costituzionale).

3. Al terzo interrogativo: su come il parlamento fa uso della sua autonomia, cioè della sua capacità di attuare e sviluppare la Costituzione, le ultime legislature mostrano una singolare atonia. Nel reagire ai tempi e alle cose. La reattività parlamentare significa la capacità parlamentare di saper intrecciare le sue norme “interne”, la sua riserva di regolamento, con l’ordinamento giuridico generale. Un metro per misurare la “vitalità della vita” di un parlamento è infatti nella sua capacità di reagire, con il suo regolamento, a quello che avviene nel mondo delle leggi costituzionali ed ordinarie. Può accadere, infatti, più spesso di quanto si immagini, che il parlamento del regolamento si dimentichi di quel che ha fatto il parlamento della legge.

I periodi migliori della storia parlamentare repubblicana sono quelli in cui le Camere hanno saputo “reagire”: recuperando nei loro ordinamenti regolamenta-

ri il risultato di alcune grandi leggi di organizzazione. Così è avvenuto con la legge finanziaria: le attuali procedure di bilancio si possono e si devono discutere per certe loro evidenti obsolescenze e distorsioni, resta tuttavia notevole il successo del vincolo temporale (quello che ha permesso quasi sempre, sia pure con il ricorso alla questione di fiducia, di rispettare i termini della sessione di bilancio). Così è avvenuto con la legge comunitaria: se non nei tempi, almeno per quanto riguarda l'articolazione in procedure che "seguono" sia la fase ascendente della formazione delle norme comunitarie, sia la fase discendente, della loro "ricezione" nell'ordinamento nazionale.

Si è creata in tal modo una virtuosa base di accoglienza, pro-attiva per le procedure di cooperazione interparlamentare su cui "scommette" il nuovo ordinamento costituzionale dell'Unione europea (con la ratifica del Trattato di Lisbona).

Se ci attestiamo su questo criterio della reattività, noi possiamo valutare la verità effettiva di certe periodizzazioni, di certe svolte nella storia lunga dei nostri regolamenti parlamentari.

Svolta ci fu certamente nel 1920, quando a seguito della introduzione della legge elettorale proporzionale, cambia l'organizzazione del parlamento, nascono i gruppi parlamentari (e il gruppo misto...) e si istituiscono le commissioni che divengono la sede normale del lavoro parlamentare.

E certo ci fu anche svolta parlamentare nel 1948-1949. Ma qui la svolta non è nei regolamenti parlamentari. Questi, al contrario, non furono affatto reattivi nel raccogliere le indicazioni che c'erano state in Assemblea Costituente contro "i pericoli di degenerazione del parlamentarismo" (la citazione è, naturalmente, dell'ordine del giorno Perassi). E neppure sviluppano quel "parecchio" che si poteva "leggere" nelle norme costituzionali sul rapporto parlamento-governo (si pensi al quarto comma dell'art. 64; agli articoli 94 e 95; alla questione di fiducia "occultata"). Così che alla fin fine le vere novità parlamentari sono nelle norme costituzionali: come l'istituzione delle Commissioni legislative deliberanti, forse il portato più brillante del costituzionalismo "fascista", o come i vincoli di esame in commissione referente e in Assemblea.

Nulla di male in questo: la costituzionalizzazione di norme di procedura parlamentare sarà, per notevole esempio, la strada che ha seguito la costituzione della V Repubblica francese sino alla revisione del luglio 2008. Ma, presi in sé e per sé, i regolamenti parlamentari del 1949 meritano pienamente il giudizio severo che normalmente si dà su di essi: una occasione mancata di portata storica.

Si deve, poi, passare direttamente al nodo del 1971: la prima e finora l'unica regolamentazione organica del periodo repubblicano. Fu veramente una svolta premonitrice e preparatoria di eventi che si verificheranno cinque anni dopo (il "compromesso storico", il consociativismo...)? È l'opinione di gran parte della pubblicistica corrente. La opinione di "persona informata dei fatti" è nettamen-

te contraria. La svolta parlamentare ci fu per la “reattività” dei regolamenti parlamentari. Ma il 1971 è “reattivo” perché risponde al 1968-1969 italiano e non perché precorre il 1976... È questo il senso vero dell’istruttoria legislativa, che acquista una sua indipendenza ed una sua autonomia: la acquista rispetto a quella che chiamiamo “società civile”. Il 1971 funziona quindi sia come “nascita del tempo” in parlamento, sia come “scivolo” per ulteriori riforme. Se si prescinde dall’organizzazione del 1971 non si capiscono infatti neppure le riforme successive, fino al 1992.

Nel 1994 abbiamo un’altra svolta parlamentare, ma è una svolta elettorale ed è una svolta della nostra costituzione reale, fino a quel momento improntata ad un proporzionalismo non detto. Non è però una svolta regolamentare; anzi, il parlamento da quel momento mostra tutta la sua tristezza, la sua incapacità di reagire. Mentre nel 1919 c’è un parlamento che abbandona l’organizzazione molecolare di una assemblea di notabili e si tramuta nel parlamento dei gruppi parlamentari e nel parlamento dei partiti, nel 1994 il parlamento tace. Da allora, la verità elettorale diventa una bugia parlamentare: *a*) con fenomeni di frammentazione e di devianza dalle regole, con le grandi coalizioni che si aprono come melograni al momento dell’ingresso in parlamento e si sminuzzano in tanti gruppi; *b*) con l’autorizzazione alla costituzione di gruppi in deroga del parametro numerico.

Potrebbero sembrare dati formali esterni. Si tratta, invece, di un elemento sostanziale: lo *status* dei gruppi parlamentari, la formazione dei rispettivi organi direttivi e il loro finanziamento sono fattori rilevanti nella vita delle Assemblee parlamentari e nel loro rapporto con il governo. Tali elementi hanno contribuito finora a mantenere un impianto parlamentare “ultraproporzionale”, molto rumoroso per l’affannoso protagonismo dei micro-leaders. Ma all’aumento della “rumorosità parlamentare”, corrisponde il silenzio del parlamento nella vera vita costituzionale (mentre, rispetto al parlamento, il Presidente della repubblica, la Corte costituzionale, lo stesso governo, con la irrilevanza delle crisi extraparlamentari, hanno sopportato meglio la grande svolta del 1994).

Con la mancata reattività delle Camere alla mutata realtà elettorale e di costituzione materiale – diciamo la costituzione materiale del muro contro muro – si apre anche, nelle Camere, una questione presidenziale. I presidenti delle Camere vedono intaccato il loro ruolo costituzionale. Nel momento in cui si rompe, quasi edittalmente, l’idea del Presidente che costituisce l’intercapedine tra i due schieramenti, al di là dell’opera concreta e delle qualità personali, qualcosa accade nel nostro sistema, facendone venir meno l’unità istituzionale. Lo speaker che può parlare per tutti non c’è più.

E non c’è più quindi quella intesa tra i due Presidenti, richiamata da molte norme regolamentari e leggi di nomina e, implicitamente, dalla stessa Costituzio-

ne. Quella intesa, base giuridica di decisioni e di reciproca autorevolezza dei Presidenti che sembra connettere al sua stessa legittimità al fatto che questi non appartengano allo stesso partito di elezioni, com'è attualmente, delle due Camere, al di là dei diversi comportamenti politici individuali.

Un simbolo di questa passività regolamentare, questa mancanza di reattività parlamentare, la ritroviamo in maniera assai netta anche nel 2001, in conseguenza dell'importante riforma costituzionale del Titolo V sul regionalismo. Le Camere non riescono a varare la riforma regolamentare – pur sollecitata dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001: che avrebbe consentito, e ancora consentirebbe, di avviare – con l'ingresso in parlamento di rappresentanti di regioni, province e comuni sia pure con soli poteri di aggravamento procedurale – una riforma del nostro bicameralismo in linea con la “base regionale” dell'elezione del Senato (di cui parla l'art. 57 Cost.).

E attenzione: questa reattività (o mancanza di reattività) del parlamento incide sia sulla forma di governo, sia sulla forma di Stato. Per la forma di governo: perché il filo conduttore della storia dei regolamenti è nella misura in cui il governo diventa istituzione parlamentare e il parlamento diventa istituzione governativa. Quando il governo entra nella programmazione dei lavori, ad esempio, – anche se in una misura insufficiente – è quello il momento in cui diventa istituzione parlamentare. Viceversa, quando il parlamento decide di rinunciare al voto segreto sulle questioni finanziarie e su altre questioni, allora il parlamento diviene anche istituzione governante. E ci sono esempi in cui dall'atteggiarsi dell'autonomia parlamentare si possono trarre segnali sulla effettiva forma di Stato. È il caso delle leggi “ratificatorie”: in cui è anche avvenuto che il governo ponesse la fiducia contro modifiche parlamentari, in difesa del nucleo negoziale sui cui aveva chiuso l'accordo con le parti sociali. Chiamando così la sua maggioranza ad associarsi all'azione di governo in una misura ben più assoluta della difesa di qualsiasi iniziativa legislativa: il riconoscimento, dunque, di un altro legislatore sostanziale, di un mutamento di forma statale.

In conclusione, viviamo un momento denso di criticità per il parlamento. La sua capacità di pesare negli equilibri complessivi del sistema sfiora l'insignificanza. E certe università, certe facoltà, sono state pronte a registrare questa perdita di peso. Si vede, infatti, la diffusione per il nostro insegnamento del titolo di “diritto assembleare” in luogo di “diritto parlamentare”. Ora, il diritto assembleare è un diritto di procedure necessitate: dalle assemblee di condominio ai consigli regionali, al parlamento europeo. C'è una base procedurale necessitata in tutte le assemblee. Non per nulla un filosofo della logica come Geremia Bentham diviene un'autorità di riferimento per i primi regolamenti assembleari del periodo rivoluzionario francese. Ma altra cosa è il diritto parlamentare, costola del diritto costituzionale: cosa diversa qualitativamente, e non solo quantitativamente, dal

diritto assembleare. Al diritto parlamentare partecipa, appunto, quell'intreccio inscindibile di norme che vanno dalla Costituzione e dalle sue convenzioni, alle leggi elettorali, alle leggi sui partiti e, se ci sono, alle grandi leggi di organizzazione del governo.

E noi dobbiamo tenere sempre presente la complessità del nostro studio. Quand'ero a Bruxelles per un periodo di lavoro parlamentare, mi è capitato qualche sera di andare a cena con Ilya Prigogine, il teorico delle dissipanze, delle teorie del caos, premio Nobel per la chimica, per i suoi studi sulla termodinamica. Per provocarlo, gli chiesi una volta se alla situazione italiana potevano applicarsi quelle sue teorie. Lui mi rispose, con un sorriso: è possibile, a patto che non vi fissiate sul focus, ma prestate attenzione ai flussi collaterali e periferici che molte volte portano più lontano e più spiegano la verità del fenomeno, della fase che state vivendo.

Ecco: è il momento di questa attenzione.